

**ORIGINALE**



## COMUNE DI MISILMERI

AREA V – LL. PP. E MANUTENZIONI

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 245 / A V del registro

Data 4 DIC. 2014

Oggetto: Giudizio promosso innanzi al TAR di Palermo dai sigg. Di Ganci –  
Lo Giudice contro Comune.

---

Il giorno 4 DIC. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di Sovraordinato, Responsabile dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°42 del 18/09/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



## **Il Responsabile dell'Area 5**

**Premesso che:**

La vicenda di cui trattasi è stata oggetto di un precedente contenzioso durato ben tredici anni avanti il Tribunale Civile di Palermo, in esito al quale la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Con l'atto di citazione notificato il 22.6.2000, le odierne ricorrenti avevano chiesto la condanna del Comune di Misilmeri al risarcimento dei danni, dalle stesse quantificati in £. 963.900.000 oltre svalutazione e interessi, conseguenti al fatto che realizzando le opere previste nell'ordinanza sindacale n. 37 del 30.3.1998, per effetto della immodificabilità ed irreversibilità delle stesse, il Comune avrebbe acquisito la proprietà dell'area occupata, in virtù del principio dell'accessione invertita.

Nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare nel merito le pretese ex adverso, il Comune resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Con ordinanza dei 19.4/8.5.2003, il Tribunale aveva sospeso la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale, proposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 21.10.2003, pubblicata nella G.U. n. 3 del 22.1.2003, in un procedimento riguardante altre parti.

Detto giudizio di costituzionalità è stato definito con sentenza n. 281/2004 dei 13.7/28.7.2004, pubblicata sulla G.U. del 4.8.2004.

Con ricorso depositato il 5.9.2005, le signore Di Ganci - Lo Giudice avevano chiesto la riassunzione del giudizio.

All'udienza del 9.10.2006 è stata, quindi, eccepita l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., a causa dell'inosservanza del termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del giudizio.

Posta la causa in decisione, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo detta eccezione.

Con atto di citazione notificato il 25 novembre 2008, le allora attrici hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale con il quale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado.

Nel giudizio di appello, oltre a reiterare le difese nel merito, è stata eccepita l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e l'assoluta carenza di fondamento del motivo avente da oggetto la pretesa tempestività dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado.

Con sentenza emessa il 16/25 gennaio 2010, la Corte di Appello aveva disposto la rimessione delle parti davanti al primo giudice, assegnando il termine perentorio di sei mesi dalla notifica della decisione (avvenuta il 4 febbraio 2010), per la riassunzione della causa, limitandosi ad esporre un principio di diritto valido per la situazione tipica (quello in cui la sospensione riguarda il processo che ha dato luogo al giudizio di costituzionalità), senza occuparsi minimamente delle questioni del caso di specie, ancorché dedotte dal sottoscritto difensore negli atti di causa.

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 29.3.2010, le attrici



hanno riassunto il giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo (Rg. 4666/10) .

Con atto notificato l'8.3.2011, il Comune di Misilmeri ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza n. 45/2010 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.

In attesa della definizione del detto giudizio pendente avanti la Cassazione (Rg. 6385/2011), con ordinanza del 31.3.2011 il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio riassunto (Rg. 4666/10) .

Con sentenza n.ro 7580/2013 la Corte di Cassazione premesso che *"la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito"* ha così deciso: P.Q.M. *"accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, con compensazione delle spese processuali"*.

Essendo stata cassata la sentenza della Corte di Appello che aveva disposto il rinvio al Giudice di *prime cure* ne consegue che anche il giudizio riassunto (Rg. 4666/10) non può che considerarsi estinto.

Detto giudizio (Rg. 4666/10) è stato a sua volta riassunto (in quanto sospeso in attesa del giudizio in Cassazione) affinché - in esecuzione del disposto della suddetta sentenza della Cassazione - ne fosse formalmente ordinata la cancellazione dal ruolo.

La causa è andata in decisione il 4 giugno 2014 e si è, ancora, in attesa della pronuncia definitiva del Tribunale medesimo (Sez. I, G.I. dott. Corsini).

Vista l'istanza del 21 marzo 2014 assunta al prot. N. 9939 del 25.3.2014, formulata dalle signore Di Ganci Giuseppa, Lo Giudice Carmela, Lo Giudice Emma, Lo Giudice Giovanna Grazia e Lo Giudice Viviana, con la quale le stesse, a mezzo degli avvocati Egidio Lizza e Marco Lo Giudice, hanno chiesto l'adozione di *"ogni più opportuno provvedimento inteso, in via alternativa, all'acquisizione delle particelle innanzi descritte al patrimonio pubblico ovvero al ripristino dello stato dei luoghi ante occupazione ed alla rimessione degli stessi nel possesso e nella piena disponibilità dei proprietari, nonché alla erogazione dell'indennizzo dovuto per la perdita della proprietà, ovvero del risarcimento del danno, nonché dell'indennità di occupazione, come per legge"*;

Vista la sentenza n. 2729/14 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo il 7.11.2014, il quale ha, tra l'altro, così deciso: *"il collegio deve limitare il suo sindacato al mero accertamento dell'obbligo di provvedere (in senso positivo o negativo)"*; *"Ne deriva che le questioni sollevate dalle parti in merito alla fondatezza con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione del diritto ed all'acquisto per usucapione non possono costituire oggetto della presente decisione"*; *Identiche riflessioni vanno fatte in ordine alle pretese risarcitorie, le quali potranno trovare la loro collocazione in un eventuale futuro ricorso ordinario"*.

Considerato che con la suddetta sentenza n.ro 7580/2013 la Corte di Cassazione premesso che *"la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito"* ha così deciso: P.Q.M. *"accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, con compensazione delle spese processuali"*.

Ritenuta la posizione espressa dall'Amministrazione Comunale nel corso dei diversi giudizi fin dall'anno 2000, la quale ritiene che il bene immobile oggetto della vicenda sia stato comunque acquisito per usucapione. Infatti, fin da



un periodo antecedente al 1988 sulle particelle di cui trattasi insistevano già delle sedi viarie. Tant'è che il Comune di Misilmeri giusta delibera Giunta Municipale n.ri 314, 315 e 316 tutte del 7/7/1988 ha approvato lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, aventi ad oggetto le stesse.

Considerato che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, la stessa non può dar luogo ad alcuna pretesa restitutoria né risarcitoria.

Ritenuto che dall'esame della istanza del 25.3.2014 si evince che : a) l'ordinanza sindacale n. 37 del 30.3.1998 ha ad oggetto lavori "per la costruzione della rete fognaria"; b) la descrizione dei luoghi effettuata da controparte evidenzia l'esistenza di "sedi viarie".

Risulta, pertanto, *ictu oculi* dimostrata l'esistenza di una discrasia oggettiva tra la fattispecie (l'espropriazione per p.u. per la realizzazione della rete fognaria) che dovrebbe essere la fonte dell'asserito nocumento lamentato dalle resistenti e lo stato dei luoghi dalle stesse riconosciuto.

Ritenuto, in altri termini, che la presunta depauperazione del patrimonio del dante causa delle ricorrenti, non è avvenuta a causa dell'occupazione da parte del Comune per la realizzazione delle fognature.

Considerato che risulta dimostrato in termini incontrovertibili come sia del tutto carente un ancorché minimo nesso causale tra la rappresentazione dei fatti esposta dalle suddette signore Di Ganci- Lo Giudice e il danno dalle stesse lamentato.

Considerato che tale carenza è stata evidenziata fin dalla prima difesa, nella comparsa di costituzione e risposta del 3 ottobre 2000 relativa al primo giudizio avanti il Tribunale Civile (Rg. 8172/2000).

Ritenuto che il maturare dell'usucapione non può dar luogo ad alcun risarcimento né indennizzo e che, comunque nel caso di specie ogni e qualsiasi pretesa di natura risarcitoria e/o indennizzo è da considerarsi prescritta perché se è vero che nel caso in cui un processo si estingue ai sensi dell'art. 2945 cc rimane fermo l'effetto interruttivo dell'atto di citazione, è altrettanto vero che il decorso della prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo medesimo.

Ritenuto che nel caso di specie detto atto è costituito dall'atto di citazione del primo giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo (Rg. 8172/2000), il termine prescrizionale ordinario di dieci anni è ricominciato a decorrere dal momento della notifica di tale atto, cioè il 22.6.2000, senza che sia verificato alcun altro atto interruttivo ne consegue che è, comunque, maturata la prescrizione di qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di indennizzo.

In adempimento al disposto della sentenza n. 2729/14 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo il 7.11.2014, adotta il seguente provvedimento con il quale si

#### **DETERMINA**

Ritenere l'istanza del 21 marzo 2014 assunta al prot. N. 9939 del 25.3.2014, formulata dalle signore Di Ganci Giuseppa, Lo Giudice Carmela, Lo Giudice Emma, Lo Giudice Giovanna Grazia e Lo Giudice Viviana, carente dei presupposti formali e di fatto idonei a giustificare le pretese avanzate dalle stesse,



in quanto l'immobile oggetto della medesima istanza è stato usucapito da questo Comune.

Di eccepire, comunque, la prescrizione di qualsiasi diritto al risarcimento di eventuali danni e/o all'indennizzo con la stessa richiesti.

Notificare il presente atto alle signore Di Ganci – Lo Giudice per il tramite dell'avv. Marco Lo Giudice, presso lo studio in Palermo, Via Guido Jang, n. 12;

Trasmettere, inoltre, il presente atto al TAR per la Sicilia – Palermo, Sezione terza.u

**Il Responsabile dell'Area 5**  
(Ing. Salvatore Minaldi)

---

Affissa all'albo pretorio il - 2 GEN. 2015  
Defissa il 19 GEN. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 2 GEN. 2015 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---